

AS909 - INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL MERCATO DELL'ENERGIA ALL'INGROSSO

Roma, 13 febbraio 2012

Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direttore dell'Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia

Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcuni rilievi riguardo alle possibili conseguenze anticoncorrenziali di alcune modalità di ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento UE n. 1227/2011 del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito, "REMIT"), entrato in vigore lo scorso 28 dicembre 2011.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, "Autorità") aveva avuto già modo di occuparsi del tema della trasparenza nei mercati all'ingrosso dell'energia partecipando alla consultazione pubblica sulla bozza di Linee Guida sulla trasparenza dei dati fondamentali sull'elettricità, predisposta dall'ERGEG – *European Regulators' Group for Electricity and Gas*. In particolare, in quella occasione l'Autorità aveva espresso – al pari di altre Autorità nazionali di concorrenza partecipanti alla consultazione – le proprie perplessità sull'elevato grado di trasparenza del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica prefigurato da tali Linee Guida¹.

Dato che gli obblighi di trasparenza previsti da tale bozza di Linee Guida sono assai simili a quelli previsti dal REMIT – in particolare riguardo alla comunicazione delle indisponibilità non programmate degli impianti (articolo 4 del REMIT) – operatori del settore energetico² ed associazioni di categoria³ (nel seguito, i "segnalanti") hanno espresso all'Autorità il timore che l'ottemperanza alle disposizioni del REMIT possa essere considerata dall'Autorità stessa una pratica facilitante comportamenti abusivi o il coordinamento tra le imprese, alla luce delle perplessità espresse sulla bozza di Linee Guida. Per tale motivo, alcuni intenderebbero optare per specifiche modalità di ottemperanza agli obblighi disposti dal REMIT, proprio al fine di ridurre la sensibilità antitrust dei dati pubblicati.

I segnalanti hanno perciò sollecitato l'Autorità ad esprimere un proprio parere in merito ad una modalità di ottemperanza agli obblighi informativi previsti dal REMIT conforme alla normativa antitrust.

L'Autorità, pur ritenendo fondate le preoccupazioni espresse dai segnalanti, ha deliberato, conformemente alla sua prassi applicativa, di non fornire agli stessi un parere interpretativo di norme vigenti. Al tempo stesso, l'Autorità ha ritenuto opportuno esercitare il potere conferitole dall'articolo 22 della legge 287/90 per sottoporre all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito, "ACER"), nella loro qualità, rispettivamente, di soggetto preposto all'enforcement delle regole comunitarie ed alla predisposizione di Linee Guida non vincolanti sull'interpretazione del REMIT, le proprie considerazioni riguardo alla necessità di prediligere, nella concreta applicazione degli obblighi informativi previsti, forme di rilascio delle informazioni che non abbiano indesiderate conseguenze perverse sul funzionamento concorrenziale dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica⁴.

Come già rilevato nel corso della consultazione sulle Linee Guida sulla trasparenza dei dati fondamentali sull'elettricità predisposta da ERGEG, la criticità concorrenziale della pubblicazione di determinate informazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso dipende dalla struttura dei mercati stessi. Le preoccupazioni concorrenziali saranno quindi minori per i mercati caratterizzati da una impresa largamente dominante (per i quali una maggiore trasparenza potrebbe addirittura rendere più difficile lo sfruttamento del potere di mercato unilaterale), e invece maggiori laddove esistano situazioni di oligopolio più o meno concentrato – come nei mercati all'ingrosso italiani, caratterizzati da una conformazione geografica zonale che ne esalta, in particolare nelle due isole maggiori, il carattere oligopolistico. In tali mercati, una eccessiva trasparenza delle informazioni potrebbe, infatti, facilitare esiti collusivi (agevolando il monitoraggio e l'immediata identificazione di deviazioni) o comportamenti opportunistici volti a trarre vantaggio dalla tempestiva rivelazione delle informazioni, da parte di imprese diverse da quelle che hanno pubblicato le informazioni privilegiate di cui erano in possesso⁵.

¹ [Le risposte alla consultazione sono disponibili sul sito della DG Energia della Commissione Europea, al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20110916_electricity_en.htm.]

² [ENEL S.p.A., E.ON Italia S.p.A..]

³ [Assoelettrica, ANIGAS, AIGET.]

⁴ [Copia della presente comunicazione sarà inviata per conoscenza ai segnalanti.]

⁵ [Si consideri ad esempio una improvvisa avaria di un importante generatore, che avvenga poco prima della scadenza del termine per la sottoposizione delle offerte per MGP. A parità di offerte, l'avaria produrrà un prezzo marginale più elevato. Se l'informazione

È per tali motivi che l'Autorità ritiene che le "informazioni privilegiate", riguardanti *"la capacità e l'uso degli stabilimenti di produzione [...] inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti"* (articolo 4 del REMIT), raccolte in forma disaggregata, debbano essere pubblicate solo dopo la chiusura del Mercato del Giorno Prima (MGP), in forma aggregata e comunque anonima.

Riguardo al livello di aggregazione, si potrebbe ipotizzare una aggregazione a livello "macrozonale", distinguendo la macrozona Nord da quella Sud e aggregando a quest'ultima le isole⁶ (come già attualmente fa Terna S.p.A. nel fornire le informazioni ex-ante sulla capacità produttiva disponibile) e a livello di tecnologia.

L'Autorità è cosciente del fatto che un'informazione aggregata (ed anonima), mentre appare sufficiente a permettere l'aggiustamento ottimale del sistema sui mercati a termine e su MGP, sui mercati infragiornalieri di aggiustamento (MA) e sui mercati dei servizi di dispacciamento (MSD), un certo livello di disaggregazione potrebbe facilitare l'adeguamento in tempo reale della domanda e dell'offerta (con benefici effetti sui prezzi che si formano su tali mercati). La natura sequenziale dei mercati dell'energia elettrica, tuttavia, impedisce di differenziare il livello di aggregazione con il quale i dati devono essere pubblicati. In futuro, sulla base del concreto funzionamento di questi mercati – ed in particolare del grado di partecipazione della domanda - e dell'esperienza di applicazione del REMIT, la questione del livello di aggregazione dei dati pubblicati potrà essere eventualmente riesaminata.

L'Autorità rileva anche che simili problemi, connessi alla trasparenza delle informazioni, non sembrano porsi in relazione né alle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica o del gas naturale, né alle infrastrutture di stoccaggio del gas naturale e di rigassificazione del GNL. Per queste ultime, anzi, che sono operate in regime di sostanziale monopolio da imprese verticalmente integrate, una maggiore trasparenza non può che favorire lo sviluppo della concorrenza attraverso un accesso non discriminatorio.

L'Autorità osserva inoltre che, come rilevato anche dall'ACER, ai sensi del REMIT lo stesso TSO è un operatore di mercato. Perciò, esso dovrebbe essere soggetto ai medesimi obblighi di pubblicità riguardo allo stato della rete di trasmissione. Ciò significa che non solo il TSO dovrebbe rendere note le proprie informazioni privilegiate sulle indisponibilità di rete e sulla capacità delle infrastrutture cruciali, ma anche fornire ulteriori informazioni a livello nodale.

Con particolare riferimento al TSO elettrico italiano, si ritiene che Terna S.p.A. dovrebbe fornire in maniera tempestiva le informazioni privilegiate sia sulle indisponibilità di rete – ivi incluse le motivazioni degli eventuali lavori e le conseguenze in termini di forzata indisponibilità delle unità di generazione connesse alle porzioni di rete interessate -, sia sui transiti, sia sui principali vincoli intrazonali, sia sulle misurazioni effettuate nei nodi pilota della rete (tensione, ecc.).

La stessa tipologia di informazioni dovrebbe essere messa a disposizione da SNAM Rete Gas S.p.A..

Infine, l'Autorità concorda con la posizione espressa da ACER in merito alla preferibilità della pubblicazione centralizzata delle informazioni privilegiate, così da favorire la standardizzazione delle modalità di ottemperanza agli obblighi informativi del REMIT. A tal fine dovrebbero essere sfruttate le piattaforme già esistenti gestite dai TSO, ampliandole e migliorandone la fruibilità. Ciò anche al fine di evitare duplicazioni rispetto a quanto previsto dalla bozza di Linee Guida sulla trasparenza dei dati fondamentali del mercato elettrico prima ricordata.

La pubblicazione centralizzata potrebbe essere implementata rapidamente, imponendo ai TSO di creare una sezione apposita nel proprio sito Internet dove possano essere inserite le informazioni privilegiate via via che vengono comunicate dagli operatori, finché esse non vengono riportate negli aggiornamenti della capacità disponibile e delle indisponibilità periodicamente pubblicate dai TSO. Tali aggiornamenti dovrebbero essere eseguiti e pubblicati giornalmente sul sito Internet del TSO.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione che verrà prestata alle preoccupazioni concorrenziali ivi espresse in merito alla pubblicazione, in forma totalmente disaggregata, delle informazioni privilegiate in possesso delle imprese operanti nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica ed auspica che la questione del rapporto tra normativa sulla trasparenza dei mercati energetici e norme a tutela della concorrenza – fondamentale per l'implementazione del REMIT - sia affrontata al più presto, sia a livello di Commissione Europea ed ACER sia a livello di Autorità di regolamentazione nazionali.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

sull'avaria non è pubblica, l'unico che potrà avvantaggiarsi dell'avaria è il proprietario del generatore, nella misura in cui possa influenzare il nuovo prezzo marginale, ad esempio aumentando il prezzo di offerta della propria capacità che potrebbe risultare marginale. Se invece l'informazione è pubblica, tutti i generatori con gruppi intorno al nuovo prezzo marginale avranno l'incentivo ad aumentare il proprio prezzo offerta; grazie alla pubblicizzazione delle informazioni privilegiate, quindi, il nuovo prezzo di equilibrio sarà certamente più alto di quello che sarebbe altrimenti prevalso, in quanto l'informazione sarà sfruttata da generatori diversi da quello in possesso dell'informazione privilegiata.]

⁶ *[L'aggregazione delle isole alla Macrozona Sud deriva dalla necessità di evitare che la disaggregazione per tecnologia porti ad una quasi certa identificazione di alcuni impianti, stante il limitato numero di unità di generazione di una certa tecnologia localizzati in ciascuna isola. Entrambe le isole sono aggregate alla Macrozona Sud in quanto interconnesse a zone che ne fanno parte.]*